

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA "CON VOI" ODV



Ragione sociale: ISTITUTO PER LA FAMIGLIA CON VOI ODV

Codice Fiscale/partita IVA: 90060190585

Indirizzo: VIA RONCIGLIANO, 146

Telefono: 348/5130307

Pagina web: WWW.IPFONLUS.EU

E-mail: info@ipfonlus.eu

Pec: info@pec.ipfonlus.eu

Anno di fondazione: 2009

Forma Associativa:

- organizzazione di volontariato associazione di promozione sociale ente filantropico
 impresa sociale cooperativa sociale rete associativa
 società di mutuo soccorso associazione fondazione
 altro Ente del terzo settore

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

Presidente : CLAUDIO ABATINI
Vice presidente : GRAZIELLA PAZZANO
Tesoriere : LINDA OGBEIDE
Segretaria : FRANCESCA DE SIMONI
Consigliere: VITTORIO LEDDA
Consigliere: GIUSEPPE SCOTTO

Finalità (in breve):

Offrire supporto a persone e nuclei famigliari in difficoltà mettendo in campo diverse azioni quali :
ASSISTENZA ALIMENTARE – ASSISTENZA MORALI- CENTRO D'ASCOLTO - SUPPORTO AI
DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI- ORGANIZZAZIONE AD INGRESSO
GRATUITO DI EVENTI MUSICALI A LARGA PARTECIPAZIONE- PROGETTAZIONE SOCIALE AL
FINE DI REPERIRE FONDI PER OFFRIRE SERVIZI SPECIFICI A TITOLO GRATUITO.

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA



"CON VOI" ODV

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

PROGETTO FAMI CASTEL 2021- 2022	IMPORTO	€ 31.704
PROGETTO GIVE HIM PRAISE 2022	IMPORTO	€ 3.700

Luogo e data ALBANO li 26/02/2023

Firma del legale rappresentante



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ORGANIZZAZIONE

“ISTITUTO PER LA FAMIGLIA ONLUS ALBANO ARICCIA”

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di Novembre 2021, alle ore 18:00 nella sede operativa dell'Organizzazione in Via Cancelliera, 60 Ariccia - sono presenti in proprio e per delega n 21 soci, come da avviso di convocazione del 18.10.2021.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Organizzazione, il Signor Claudio Abatini il quale dichiara valida l'assemblea qui riunita la quale essendo presenti n. 21 soci su n. 25 è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig,ra Francesca De Simoni in sostituzione della volontaria Francesca Ledda essendo la stessa assente.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Organizzazione ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'ORGANIZZAZIONE da “ISTITUTO PER LA FAMIGLIA ONLUS ALBANO ARICCIA ” a “ ISTITUTO PER LA FAMIGLIA CON VOI ODV ”.

Dà quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Francesca De Simoni

Il Presidente

Claudio Abatini

AGENZIA DELE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINA Ufficio Territoriale di Albano Laziale 308 A N. 308 A 3° Sede Via 16.10.2021 REGISTRATO COLTIVO IL DIRETTORE	
---	--



Allegato A

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l' **Organizzazione** Di Volontariato denominata "**Istituto per la Famiglia Con Voi ODV**", qui di seguito detta "Organizzazione".
2. L'Ente si configura quale Organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Organizzazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Albano Laziale (RM).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Organizzazione in Italia o all'estero.


Art. 3 Durata

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Organizzazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Organizzazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi:
assenza di finalità di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Organizzazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del DL n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati¹:
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:





ISTITUTO PER LA FAMIGLIA "CON VOI" ODV



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L' Organizzazione persegue l'affermazione della morale e dell'etica cristiana nelle famiglie, nella società, la promozione del progresso umano, sociale, culturale ed economico della famiglia e di ogni suo singolo componente, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze sane presenti sul territorio italiano ed internazionale, favorendo lo sviluppo di una nuova società, che secondo giustizia, assicuri attraverso la famiglia, la crescita globale della personalità dei singoli;

L' Organizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Attività di inclusione e di contrasto di ogni forma di emarginazione;
- Il contrasto alla violenza di genere ed alla pornografia, il sostegno, la protezione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
- La prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone anche attraverso percorsi di counselling e supporto psicologico per il ripristino delle dinamiche comunicative e relazionali.
- L'attuazione di ogni forma di intervento finalizzata a migliorare la qualità della vita degli individui in particolare delle persone con disagio psico-fisico, sociale e morale.
- La predisposizione e l'erogazione di servizi alla persona gratuiti a favore dei singoli o dei gruppi di persone;
- Il sostentamento alimentare alle persone indigenti anche mediante raccolta e distribuzione delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria alimentare, provenienti dai settori di produzione, vendita e somministrazione; Promozione di iniziative e dell'attività di recupero di eccedenze per il contrasto della povertà alimentare mediante la promozione di iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione;



ISTITUTO PER LA FAMIGLIA "CON VOI" ODV



- La gestione di centri di aggregazione giovanile e di centri socio – assistenziali rivolti a minori, giovani, famiglie, anziani e persone disabili.
- La promozione ed il sostegno della famiglia, quale fondamentale attraverso una costante azione sociale di solidarietà e di assistenzialità, cristianamente ispirata;
- L'organizzazione e promozione di mostre, concorsi, convegni, seminari, stage, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con Enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale, internazionale;
- L'attuazione di ogni altro servizio teso al miglioramento della qualità della vita di persone svantaggiate, anche attraverso l'apertura e la gestione di sportelli regionali, nazionali ed europei, e di banche dati.
- Attivazione di doposcuola e di studio assistito a sostegno di minori disagiati a rischio di dispersione scolastica, in particolare di minori stranieri con disabilità DSA /BES.
- Attività ausiliarie nelle scuole per la promozione dei principi di solidarietà, amore per il prossimo accoglienza e non violenza.

3. L'Organizzazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Organizzazione può esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, Inoltre può presentare proposte progettuali a fondazioni private nazionali ed estere sia in veste di ente capofila sia in veste di ente partner in collaborazione con altri ETS.

5. L'Organizzazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'ente con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell' Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.





La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell' Organizzazione

2. L'ammissione all' Organizzazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, (ovvero inferiore ad un anno solare) fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all' Organizzazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

a) 4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell' Organizzazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

b) 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell' Organizzazione e, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Organizzazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo mediante regolamento interno.

Sono vietati altresì rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall' in Organizzazione qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa, se non corrisposto.





- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell' Organizzazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'ODV

1. Gli organi dell' Organizzazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale)



2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell' Organizzazione.

2. Possono partecipare all'Organizzazione, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell' Organizzazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e assegnare, tra questi, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- f) nominare l'eventuale Organo di controllo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;



- j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Organizzazione;
 - l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Organizzazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Per le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio che potrà essere ceduto o alla Sede Nazionale I.P.F. ONLUS o ad altra associazione o ETS o Religiosa con le stesse finalità, è necessaria la presenza del 75% degli iscritti e la scelta con $\frac{3}{4}$ di voti favorevoli


5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.





Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. Le cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo sono nominate dall'assemblea
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Nell'ambito del Consiglio Direttivo se del caso, con esclusione del Presidente ovvero della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.



Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
Le funzioni di segretariato sono svolte dal Segretario dell'Organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) amministrare le risorse economiche dell'Organizzazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- c) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell' Organizzazione o regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell' Organizzazione;
- f) deliberare l'adesione dell' Organizzazione ad altre istituzioni analoghe;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell' Organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- j) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revocare all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Organizzazione.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell' Organizzazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell' Organizzazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.





Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell' Organizzazione.



Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all' Organizzazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Organizzazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell' Organizzazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;



- c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
g) contributi da fondazioni ed enti privati, nazionali ed estere, rendite patrimoniali;
h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell', Organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell' Organizzazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell' Organizzazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

